

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE**

INDICE

Art. 1 (Fonti normative).....	3
Art. 2 (Esercizio dell'attività).....	3
Art. 3 (Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante)	3
Art. 4 (Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti)	3
Art. 5 (Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione)	4
Art.6 (Reintestazione dell'Autorizzazione)	4
Art.7 Sospensione della autorizzazione d'esercizio.....	5
Art. 8 (Revoca dell'autorizzazione d'esercizio).....	5
Art. 9 (Imprenditori agricoli).....	5
Art.10 (Normativa igienico-sanitaria).....	6
Art. 11 (sanzioni).....	6

Art. 1 (Fonti normative)

1. Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
2. Legge regionale 6 aprile 2001 n.10;
3. Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche allegati alla D.G.R. del 20 luglio 2001 nr. 1902;
4. Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
5. D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 e successive modificazioni;
6. D.G.R. n. 1010/2012.
7. Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri d applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70, c.5, del D.Lgs.59/2010, sancita in data 5 luglio 2012;
8. L.R. 24 del 06 luglio 2012.

Art. 2 (Esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 4 della legge 6 aprile 2001 n. 10 può essere svolto su qualsiasi area pubblica salvi i divieti di cui al successivo articolo 4, con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Art. 3 (Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante)

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/1998 è rilasciata dal primo comune in cui l'operatore intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 4 (Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti)

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto; con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

3. È vietato esercitare il commercio itinerante su tutto il territorio comunale durante le ore di svolgimento del mercato settimanale, o durante lo svolgimento di fiere o sagre, nelle aree adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade, vie e piazze:

- Via Roma e laterali;
- Via Marconi, con la sola eccezione del parcheggio antistante gli impianti sportivi;
- Piazza Gramsci;
- Via Borgo Adige;
- Via Carducci e laterali, con eccezione del parcheggio antistante il civico 177;
- Via Chiaroni e Via Penisola (fino al civico 865);
- Via Saline;
- Via Cà Donà;
- Via Cavour, con la sola eccezione del parcheggio antistante il cimitero comunale

ed in ogni caso in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento, con riferimento anche alle situazioni contingenti di sicurezza stradale, valutate insindacabilmente dagli agenti di polizia locale.

In occasione di manifestazioni particolari il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 5 (Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione)

1. Il trasferimento della titolarità dell'attività è soggetto ad autorizzazione.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Art.6 (Reintestazione dell'Autorizzazione)

1. Il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione

della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente o in forma telematica.

Art.7 Sospensione della autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo n. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata nell'autorizzazione.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

Art. 8 (Revoca dell'autorizzazione d'esercizio)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.LGS. n. 59/2010;

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

Art. 9 (Imprenditori agricoli)

1. Gli imprenditori agricoli, così come definiti nell'art. 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di

vendita su aree pubbliche in forma itinerante dal momento dell'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001.

Art.10 (Normativa igienico-sanitaria)

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 03 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dai Regolamenti Comunitari in materia di Igiene e Sanità.

Art. 11 (sanzioni)

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/1998.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.